

# Sigillo elettronico per le società

**Andrea Caccia**

//// L'Europa per dare impulso alla realizzazione di transazioni elettroniche sta riscrivendo il quadro normativo relativo all'identificazione e firma elettronica e ai servizi di garanzia ad esse associati. La Commissione europea ha emanato il 4 giugno 2012 (doc COM 238/12) una proposta di regolamento che rinnoverà, a decorrere da fine 2012 o inizio 2013, il quadro normativo su tanti fronti.

## Identificazione elettronica

Si tratta di introdurre dei mezzi di autenticazione che consentano l'identificazione elettronica verso i servizi online. L'obiettivo è dare un'infrastruttura che consenta a qualsiasi cittadino europeo di identificarsi per accedere ai servizi offerti dal proprio e da qualsiasi altro Stato membro: servizi della Pa, bancari, commercio elettronico, social network, eccetera.

## Servizi di garanzia

Viene esteso notevolmente il concetto di "certificatore" presente nel nostro ordinamento (Certification service provider nella Direttiva 1999/93/CE) che comprende qualsiasi servizio che riguarda la creazione, verifica, convalida, trattamento e conservazione di firme e sigilli elettronici, la validazione temporale elettronica, i documenti elettronici, i servizi di recapito elettronico, l'autenticazione di siti web e i certificati elettronici.

## Firma elettronica

L'Italia è su questo punto in linea con quanto prevede la Direttiva 1999/93/CE, recepita dal Codice dell'amministrazione digitale (CAD), che però fino ad oggi non ha consentito di

garantire l'interoperabilità tra gli Stati Ue a causa delle divergenze nelle trasposizioni in norme nazionali della Direttiva e di alcune lacune negli standard tecnici. Il nuovo Regolamento, garantendo l'uniformità del quadro tecnico e legale, dovrebbe superare queste problematiche.

## Sigilli e atti elettronici

I sigilli saranno le firme elettroniche delle persone giuridiche che vengono estesi a tutta l'Unione. Mentre per i documenti elettronici vengono stabiliti i presupposti legali comuni per il mutuo riconoscimento, con una presunzione legale quanto all'autenticità e all'integrità di quelli recanti una firma o un sigillo elettronico qualificato.

## Servizio di conservazione

Si tratta di servizio molto simile a quello di conservazione sostitutiva offerto in Italia anche se limitato ai documenti firmati in quanto l'estensione alla conservazione di qualsiasi documento sarebbe uscita dall'ambito del Regolamento, limitazione che verosimilmente non sarà adottata dai fornitori di questo tipo di servizio, portando così alla nascita anche in altri paesi europei di servizi simili a quelli italiani.

## Servizi di recapito

Si definiscono le caratteristiche e la validità legale relativamente alla garanzia di integrità e datazione dei servizi di recapito elettronico (e-delivery). Nel caso in cui questi siano qualificati c'è una presunzione legale specifica quanto all'integrità e alla datazione dei dati inviati o ricevuti. Viene inoltre previsto il mutuo riconoscimento dei sistemi di recapito elettronico qualificato. Questo

significa che i sistemi presenti nei singoli Stati (ad esempio la Pec in Italia) dovranno garantire l'interoperabilità.